

Agenzia Nazionale di Valutazione del  
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of  
Universities and Research Institutes



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'ATTIVITA' DELLE  
COMMISSIONI DI ESPERTI DELLA VALUTAZIONE (CEV) PER  
L'ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI  
E DEI CORSI DI STUDIO**

(Decreti Ministeriali 30 gennaio 2013 n. 47 e 23 dicembre 2013 n. 1059)

## **Art. 1**

### **Commissioni Esperti Valutatori**

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la scelta degli esperti di sistema, degli esperti disciplinari, degli esperti telematici e dello studente valutatore per il loro inserimento nelle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) destinate alla valutazione delle Sedi e dei Corsi di Studio ai fini dell'Accreditamento periodico (all'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47). Con delibere del Consiglio Direttivo dell'ANVUR potranno essere aggiunte altre tipologie di Esperti Valutatori.

All'interno delle CEV gli **esperti di sistema** devono essere in grado di:

- esprimere adeguata conoscenza e competenze in riferimento ai processi di valutazione del sistema Universitario e all'organizzazione e gestione centrale e periferica delle attività accademiche istituzionali anche in riferimento alle politiche per l'Assicurazione della Qualità perseguite dalle agenzie europee di valutazione riconosciute dall'ENQA;
- garantire un'adeguata esperienza nell'assunzione di incarichi di responsabilità per lo sviluppo, la programmazione e la gestione operativa del sistema di Assicurazione della Qualità istituzionale in strutture accademiche e per la rilevazione e gestione dei dati per la valutazione ed il monitoraggio della qualità dell'offerta formativa;
- esprimere adeguate competenze e capacità nel lavoro collegiale.

All'interno delle CEV gli **esperti disciplinari** devono essere in grado di:

- esprimere competenze educative, disciplinari e di valutazione dei processi formativi maturate nell'ambito dell'istruzione superiore nel contesto nazionale o internazionale;
- garantire adeguate competenze per quanto riguarda le conoscenze correnti nella disciplina oggetto di valutazione, esperienza di insegnamento adeguato al livello del corso di studio da valutare e, ove utile e applicabile, competenze nel/i settore/i professionale/i di riferimento;
- esprimere adeguate competenze e capacità nel lavoro collegiale.

All'interno delle CEV gli **esperti telematici** devono essere in grado di:

- esprimere adeguata conoscenza e competenza per quanto riguarda l'evoluzione dei modelli teorici e tecnologici che caratterizzano i sistemi di apprendimento a distanza;
- garantire adeguate competenze per quanto riguarda le modalità di gestione e di valutazione della qualità delle piattaforme di apprendimento mediante e-learning e dei relativi risultati di apprendimento;
- esprimere adeguate competenze e capacità nel lavoro collegiale.

All'interno delle CEV gli **studenti valutatori** devono essere in grado di:

- dimostrare una adeguata conoscenza della struttura universitaria complessiva;

- esprimere adeguate capacità nell lavoro collegiale.

## **Art. 2**

### **Nomina della Commissione**

Gli esperti vengono scelti con delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR tra coloro che, alla data della predetta delibera, sono presenti nell'Albo degli esperti della valutazione, ciascuno in relazione alla composizione dei profili che compongono detto Albo: esperti di sistema, esperti disciplinari, esperti telematici e studenti valutatori.

Per i processi di valutazione per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, le CEV si compongono dei quattro profili. La numerosità e composizione delle CEV viene definita, di volta in volta, in base alle caratteristiche specifiche dei processi valutativi da realizzare.

Il Consiglio Direttivo individua il Presidente, tra gli esperti di sistema che comporranno la CEV, e il Coordinatore della CEV.

Il Presidente ha la responsabilità di presiedere le riunioni della CEV e gli incontri durante la visita in loco, dirige i lavori e assegna le funzioni all'interno della CEV, supervisiona la redazione delle versioni intermedie e finali della relazione conclusiva da parte del Coordinatore.

Il Coordinatore garantisce l'omogeneità delle valutazioni e la loro rispondenza alle linee guida dell'ANVUR provvedendo altresì alla revisione delle relazioni dei componenti, alla redazione delle versioni intermedie e finali della relazione conclusiva e alla loro circolazione all'interno della Commissione. Il Coordinatore ha altresì la responsabilità di coordinare l'esame a distanza della documentazione, di acquisire le disponibilità dei componenti, di concordare con l'Ateneo il calendario della visita in loco e di mantenere i rapporti con i responsabili della procedura dell'ateneo prima, durante e dopo la visita in loco.

## **Art. 3**

### **Criteri di scelta**

I criteri per la scelta degli esperti sono:

- a. esperienze, nazionali e internazionali, nella valutazione di sedi e corsi di studio a livello universitario;
- b. precedenti valutazioni positive di attività svolte per l'ANVUR;
- c. responsabilità nell'organizzazione di attività formative di I e II livello quali presidente/coordinatore di corsi di studio, direttore di dipartimento, presidente/direttore di struttura di raccordo,
- d. responsabilità nell'organizzazione di attività di valutazione e di assicurazione della qualità della didattica e della ricerca a livello universitario;
- e. coerenza, rilevanza e significatività dell'esperienza maturata nel profilo specifico;
- f. dimostrata competenza e capacità al lavoro collegiale.

Per il profilo "studente valutatore" è essenziale avere lo stato di studente iscritto.

Ove possibile, dovranno essere presi in considerazione tra i criteri di scelta anche quelli di rappresentanza di genere e territoriale e le esigenze di rotazione degli incarichi.

## **Art. 4**

### **Inserimento nelle Commissioni**

L'inserimento degli esperti scelti nelle CEV è subordinato a:

- a. l'adesione alle Linee guida per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio;
- b. la sottoscrizione del Codice Etico dell'ANVUR;
- c. la dichiarazione di impegno al programma di valutazione;
- d. la dichiarazione di riservatezza nel trattamento delle informazioni, dei dati e di ogni documentazione oggetto della valutazione;
- e. l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- f. la dichiarazione di assenza dei criteri di esclusione di cui al successivo articolo e di ogni altro eventuale e rilevante conflitto di interessi.

## **Art. 5**

### **Cause di esclusione**

Criteri di esclusione per l'inserimento degli esperti nelle CEV sono:

- a. incarico di Rettore presso qualsiasi Ateneo italiano o che rilascia titoli validi sul territorio nazionale;
- b. essere in servizio o aver prestato servizio negli ultimi 5 anni presso l'Ateneo da visitare;
- c. avere avuto contratti di insegnamento o di ricerca negli ultimi 5 anni presso l'Ateneo da visitare;

- d. avere parenti fino al II grado o affini che prestano servizio in Atenei presso cui viene chiesta l'attivazione del Corso di Studio;
- e. Essere membro del Nucleo di Valutazione o del Presidio di Qualità (o organismo equivalente) presso dell'Ateneo da visitare.